



ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN (ID 2202)
LOTTO 1 “CARTELLA CLINICA ELETTRONICA ED ENTERPRISE IMAGING – NORD”
CUP: E89I22000050006

APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA ELETTRONICA E DI ALTRI SOFTWARE CORRELATI, DEI SERVIZI DI GESTIONE APPLICATIVA E PER LA FORNITURA DI PACCHETTI APPLICATIVI INERENTI LE AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO

**ALLEGATO 10 – NOMINA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ALLEGATO ALLA RICHIESTA D’OFFERTA)**

Successivamente alla conclusione della procedura di rilancio competitivo e alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo verrà sottoscritto un “Accordo per il trattamento dei dati personali” tra l’Amministrazione e il Concorrente aggiudicatario il cui schema è riprodotto nelle pagine successive.



ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art.28 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679
(RGPD)

Premesso che:

- Con deliberazione n. _____ del _____ l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano ha affidato al Fornitore _____ la fornitura/servizio dei servizi di _____
- L'espletamento di tale fornitura/servizio comporta il trattamento di dati personali da parte del Fornitore per conto dell'Azienda.
- Con il presente atto l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

SEZIONE I

Clausola 1

1. Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) Gli allegati da I a V costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

2. Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.



Clausola 3

3. Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, rispettivamente.
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

4. Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

6. Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

7.1. Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o



l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

- b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE: Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 30 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

- a) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.
- b) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere fsegreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.



- c) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- d) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

8. Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 - 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.
- d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.



Clausola 9

9. Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10





10. Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.



ALLEGATO I ELENCO DELLE PARTI

Titolare del Trattamento

Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi, C.F. 95501020010 P. IVA 02698540016

Nominativo: _____ (in qualità di Direttore Generale)

Indirizzo: Orbassano (TO), Regione Gonzole 10

Tel. 011-9026111, PEC:

Firma e data di adesione: _____

Responsabile del trattamento

Fornitore _____

Nominativo: _____ (in qualità di _____)

Indirizzo: _____

Tel. _____ PEC: _____

Firma e data di adesione: _____



ALLEGATO II DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Assistiti anche minori, familiari di assistiti, dipendenti e altri collaboratori e assimilabili.

Categorie di dati personali trattati

Dati anagrafici e dati di contatto.

Dati relativi alla salute attuale e pregressa, dati da sottoporre a maggior tutela, dati relativi alle convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi all'orientamento sessuale.

Natura del trattamento

Il trattamento svolto dal Responsabile comprende le operazioni necessarie per l'implementazione dei previsti nell'Appalto Specifico, per garantire l'assistenza agli utenti e per risolvere eventuali anomalie riscontrate.

Le specifiche attività comprendono, a mero titolo esemplificativo:

- accesso alle Basi Dati in lettura e modifica,
- verifica delle funzionalità dei software eventualmente utilizzando dati reali,
- contatti con gli utenti per la risoluzione di problemi o la fornitura di informazioni sull'utilizzo degli applicativi.

Nello svolgimento di queste attività può rendersi necessario anche l'accesso ai dati sensibili di cui sopra.

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

- Per l'Amministrazione il trattamento dei dati personali è finalizzato al raggiungimento degli scopi istituzionali di diagnosi e cura dei pazienti.
- Per il Fornitore il trattamento dei dati personali è funzionale e necessario al soddisfacimento degli obblighi contrattuali assunti e specificati nel provvedimento citato in premessa.

Durata del trattamento

La durata del trattamento svolto dal Responsabile e dagli eventuali Sub-responsabili è pari alla durata contrattuale indicata nel provvedimento citato in premessa.



ALLEGATO III MISURE TECNICHE E PRESCRIZIONI

1. Misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento il Responsabile si impegna a fornire all'Amministrazione un piano delle delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, rimesse all'approvazione della stessa, idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Tali misure comprendono:

- La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati a carattere personale;
- I mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento;
- Rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema;
- Poter dimostrare che esiste ed è applicata "una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento";
- Nomina di un DPO;
- Poter dimostrare che "chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento e non abbia ricevuto idonea formazione;
- Poter dimostrare che esiste una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza c.d. "Data Breach"
- Sottoscrizione di polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del Regolamento con massimali adeguati;
- Aver effettuato una Valutazione d'impatto sul prodotto/servizio.

Ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, il responsabile del trattamento valuta anche, indipendentemente dal titolare del trattamento, i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche inerenti al trattamento e attua misure per attenuare tali rischi. A tal fine, il titolare del trattamento fornisce al responsabile del trattamento tutte le informazioni necessarie per identificare e valutare tali rischi. Inoltre, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi imposti a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, fornendogli, tra l'altro, le informazioni riguardanti le misure tecniche e organizzative da questi già attuate ai sensi dell'articolo 32 medesimo, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie al titolare del trattamento per conformarsi agli obblighi a lui imposti a norma del predetto articolo 32.

Laddove successivamente, secondo la valutazione del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento sia tenuto ad attuare ulteriori misure per attenuare i rischi identificati oltre a quelle già attuate ai sensi dell'articolo 32, il titolare del trattamento deve specificare tali misure aggiuntive da adottare negli allegati.

Le eventuali azioni da intraprendere devono essere specificate dal Titolare con l'indicazione degli oneri e responsabilità delle Parti.

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le misure di sicurezza previste da norme e migliori prassi attuali e future, a cui si impegna a conformarsi (senza ulteriori oneri per il Titolare), tra cui:

- Le norme specifiche in materia di Privacy eventualmente applicabili al Responsabile (per esempio Regolamento e Privacy)
- Le disposizioni attuative emanate dalla Commissione Europea in materia di Privacy;
- Le disposizioni emanate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati;
- Le Linee Guida del gruppo di lavoro (WP) Art.29;
- Le Opinioni e Raccomandazioni del gruppo di lavoro (WP) Art.29;
- Le autorizzazioni generali e specifiche del Garante;
- I provvedimenti del Garante applicabili, in particolare:



- Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008;
- Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021
- Le Linee Guida del Garante in materia di:
 - Dossier sanitario - 4 giugno 2015
- Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto di abrogazione/modifica
- Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy:
 - Proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione)
 - Emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale
- Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni

2. Privacy by design & by default

Il Responsabile garantisce l'applicazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita (art. 25 del RGPD).

3. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

Sono vietati i trasferimenti extra SEE verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali.

Se il titolare del trattamento non fornisce nelle Clausole o successivamente istruzioni documentate riguardanti il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo, il responsabile del trattamento non ha diritto di eseguire tale trasferimento nell'ambito delle Clausole.

4. Cancellazione e restituzione dei dati

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento ha l'obbligo di restituire tutti i dati personali al titolare del trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il Titolare ha il diritto di verificare che il Responsabile abbia completato in modo appropriato la restituzione o la cancellazione dei dati. Il Titolare può effettuare tale verifica tramite una terza parte, a condizione che la terza parte non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

Il Responsabile deve conservare la riservatezza di tutti i dati che gli sono stati resi noti oltre la fine delle presenti clausole che rimarranno valide oltre la fine dell'Accordo principale e fintanto che il Responsabile ha dati personali forniti o raccolti per il Titolare.

5. Notifica di violazione dei dati personali

In caso di incidente di sicurezza, di una violazione o sospetta violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

La notifica del responsabile del trattamento al titolare del trattamento avviene, se possibile, entro 24/36 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione o presunta violazione dei dati personali per permettere al titolare del trattamento di rispettare il suo obbligo di notifica della violazione stessa all'autorità di controllo competente, cfr. articolo 33, RGPD.

6. Registro degli incidenti di sicurezza e data breach

Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza e Data Breach, anche qualora non vi siano violazioni, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà:

- fare attività di Audit, anche senza preavviso e avvalendosi di soggetti terzi;
- prescrivere ulteriori misure di sicurezza anche apportando modifiche a quelle in essere con particolare riferimento al presente accordo;



- attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
- applicare le penali contrattuali ove previste;
- risolvere il contratto.

7. Assistenza

Il Responsabile del trattamento comunicherà ogni informazione utile al fine di aiutare il Titolare a rispettare i diritti degli Interessati, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR. Nella misura in cui ciò sia possibile, il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare con adeguate misure tecniche e organizzative per l'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati.

8. Comunicazione di dati

Il Responsabile si asterrà dal comunicare i dati personali oggetto del trattamento a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Titolare.

9. Riutilizzo di dati da parte dei fornitori

Ex lege è fatto espresso divieto al Responsabile del trattamento di riutilizzare per proprie finalità e comunicare i dati di propria iniziativa a soggetti non autorizzati dal Titolare, ad esempio al fine di migliorare i propri servizi/prodotti o di progettare di nuovi (es. servizi di cloud computing; medical device, etc.).

Tale regola, tuttavia, può subire un'eccezione solo in presenza di determinate e specifiche condizioni:

- In presenza di un obbligo legale a cui è sottoposto il Responsabile; tale obbligo deve essere comunicato al Titolare prima dell'inizio del trattamento (es. produttori di medical device; identity provider; servizi di telecomunicazione);
- che venga obbligatoriamente chiesta al Titolare e rilasciata l'autorizzazione, in forma scritta, al riutilizzo dei dati da parte del Responsabile;
- che venga obbligatoriamente esplicitata, anch'essa in forma scritta, l'indicazione del legittimo interesse a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore, vedasi l'art. 6, par. 1, in particolar modo alla lett. f) del Regolamento, costituente il caso più delicato in tema di liceità del trattamento, ove occorre esplicitare nella richiesta le considerazioni richieste dal WP29 wp217/2014;
- Nel caso in cui il Responsabile intenda riutilizzare i dati per pubblico interesse dovrà esplicitare i medesimi e argomentare la necessità, indispensabilità e proporzionalità del trattamento rispetto agli interessi perseguiti, applicandosi l'art. 2 ter, par. 2, D. Lgs. 196/2003;
- che venga obbligatoriamente data specifica e chiara informazione ex art. 14 del Regolamento, nonché per due diligence, al Titolare circa i trattamenti e le condizioni di liceità connesse.

10. Registro dei trattamenti

Il Responsabile del Trattamento, qualora non rientri nelle casistiche definite dall' art. 30, par 2 e 5, del Regolamento tiene per iscritto un Registro delle attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare e delle applicazioni informatizzate utilizzate, nel pieno rispetto del GDPR.

11. Persone autorizzate

Il Responsabile del Trattamento si impegna a produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art.29 del Regolamento. Inoltre, il Responsabile del Trattamento si impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e la gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.



12. Persone autorizzate in qualità di Amministratori di Sistema

Il Responsabile, qualora siano presenti Amministratori di Sistema, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

13. Informativa

Per il trattamento di cui all’Allegato II non è prevista la predisposizione di informativa

14. Gestione del consenso

Per il trattamento di cui all’Allegato II non sono previsti raccolta e registrazione del consenso.

15. Codici di condotta e meccanismi di certificazione

E’ facoltà del Responsabile aderire a codici di condotta o a meccanismi di certificazione di cui agli artt. 40 e 42 del Regolamento. Il Responsabile deve comunicare preventivamente al Titolare l’eventuale adesione ai predetti Codici di condotta o il probabile conseguimento di certificazioni.

16. Luogo del trattamento

Il trattamento dei dati personali ai sensi delle Clausole non può essere effettuato in luoghi diversi da quelli che seguono, senza la previa autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento:

- sede dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga
- sedi del Responsabile _____
- sedi dei sub-responsabili (se presenti) _____

17. Procedure per le attività di revisione da parte del titolare del trattamento, comprese le ispezioni, relativamente al trattamento di dati personali da parte del responsabile

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare audit con frequenza annuale con preavviso di 48 ore.

18. Sub-responsabili

Gli eventuali sub-responsabili devono essere indicati nella tabella successiva:

Denominazione/Ragione sociale	Attività svolte per conto del Responsabile del trattamento



ALLEGATO IV CONTATTI/PUNTI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Le parti possono mettersi in contatto tra di loro utilizzando i contatti/punti di contatto indicati nelle tabelle successive
2. Le parti sono tenute a informarsi costantemente di ogni modifica riguardante i contatti/punti di contatto.

Titolare

Referente Privacy	
DPO	
CISO	
Account	
Responsabile Esecuzione Contratto	
Referente tecnico	

Responsabile

Referente Privacy	
DPO	
CISO	
Referente tecnico	



ALLEGATO V TERMINI DELL'ACCORDO DELLE PARTI SU ALTRI ASPETTI

1. Affidamento a reti temporanee di impresa (R.T.I.)

In caso di RTI specificare chi ricopre il ruolo di mandataria e chi di mandante/i, come indicato nelle Clausole.

Si richiede alla RTI di comunicare i contenuti delle Clausole alle mandanti e si richiede l'attestazione della ricezione delle istruzioni contenute nell'atto di nomina. La mandataria è responsabile del coordinamento delle procedure Privacy e deve specificare i ruoli delle mandanti indicando i flussi di dati e le relative modalità. Per ogni flusso devono essere indicate le misure di sicurezza previste.

2. Responsabilità

Fermo restando che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 conferma nel trattamento dei dati personali l'attività pericolosa di cui all'art. 2050 del C.C., la relativa responsabilità per danni, patrimoniali e non, provocati all'interessato in conseguenza del trattamento stesso grava in capo a chi detiene i mezzi per gestire le modalità di trattamento (ossia al Titolare del trattamento o ad entrambi in solido). Il Responsabile del trattamento risponde direttamente per il danno causato dal trattamento qualora non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento e dalle norme di armonizzazione, ovvero, abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, manlevando Titolare per eventuali violazioni di norme, inadempimenti giuridici, inosservanza regolamentari, nonché per i danni inerenti/derivanti dai trattamenti dati di cui trattasi, per i quali il Titolare possano essere chiamati a rispondere, sia civilmente, sia in punto privacy. Identico riparto si configura in ipotesi di sanzioni amministrative. Qualora il Responsabile violi una delle disposizioni del presente atto, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento e come tale risponde a sensi di legge.

L'inadempimento di quanto previsto nel presente atto nella sua interezza comporta la revoca di diritto del presente incarico con contestuale caducazione del rapporto contrattuale sostanziale per violazione privacy, fatte le responsabilità inerenti e /o derivanti da tali violazioni ed il relativo ristoro di eventuali danni. In caso di contrasto con le disposizioni contrattuali prevalgono quelle del presente atto. Eventuali accordi in contrasto ovvero in deroga con le disposizioni del presente atto debbono essere concordate per iscritto tra le Parti, richiamando espressamente quelle derogate avvertendo che ciò connota responsabilità diretta dei contraenti.